

Federazione Ginnastica d'Italia

**REGOLAMENTO
DI GIURIA**

***TRAMPOLINO
ELASTICO***

PARTE PRIMA

ART. 1 - Ordinamento del Corpo giudicante

L'ordinamento del Corpo giudicante è così costituito:

- Direttore o Direttori nazionali di giuria (D.N.G.);
- Direttore o Direttori regionali di giuria (D.R.G.);
- Giudici.

ART. 2 - Direttore nazionale di giuria

- 2.1** - La responsabilità della organizzazione delle giurie previste nell'ambito delle attività del trampolino elastico della F.G.I. è affidata al o ai Direttori nazionali di giuria.
- 2.2** - Il D.N.G. è nominato dal Consiglio federale (C.D.F.) su proposta del Presidente federale ed è scelto fra i Giudici aventi almeno la qualifica di Giudice nazionale.
- 2.3** - Il D.N.G. può avvalersi di un Segretario scelto fra i tesserati alla F.G.I. e nominato dal C.D.F. a cui viene affidato un mandato definito nei modi e nei tempi.
- 2.4** - Il D.N.G. può avvalersi di Collaboratori per le attività del settore. La proposta dei Collaboratori nazionali deve essere sottoposta ed approvata dal C.D.F..
- 2.5** - Il D.N.G. può convocare gruppi di lavoro composti da persone da lui appositamente scelte con compiti, di volta in volta, da stabilire.

ART. 3 - Mansioni del D.N.G.

3.1 - Al D.N.G. sono affidati:

- la formazione tecnica;
- l'aggiornamento;
- la convocazione;
- il controllo e
- l'organizzazione del Corpo giudicante.

3.2 - Deve proporre al C.D.F.:

- a) la programmazione e l'organizzazione dei corsi di formazione, di idoneità e di aggiornamento per i Giudici nazionali, curandone l'effettuazione e specificando i contenuti e le modalità degli esami;
- b) la ratifica della nomina dei nuovi Giudici nazionali e regionali di 1° e 2° grado;
- c) la ratifica degli aggiornamenti da apportare all'Albo Giudici;
- d) i nominativi dei Giudici da ammettere ai corsi di formazione e di idoneità indetti dalla Federazione Internazionale di Ginnastica (F.I.G.);
- e) l'adeguamento delle norme di giuria nazionale a quelle emanate dalla F.I.G., se ne ravvisa l'opportunità;
- f) i nominativi dei Giudici da designare per le competizioni internazionali, sentito il parere del Direttore tecnico nazionale della Sezione;
- g) le riunioni dei Direttori regionali della Giuria;
- h) le eventuali sperimentazioni.

3.3 - Il D.N.G. deve inoltre:

- a) convocare i Giudici per le gare nazionali, interzonali ed interregionali come indicato all'art. 5.0.2;
- b) accertarsi che sia regolarmente aggiornato l'Albo nazionale dei Giudici della rispettiva sezione;
- c) redigere una relazione annuale da presentare al C.D.F..

ART. 4 - Direttore regionale di giuria

4.0.1 La responsabilità della organizzazione delle giurie previste nell'ambito delle attività del trampolino elastico che si svolgono nella regione è affidata al Direttore regionale di giuria.

4.0.2 - Il D.R.G. è nominato dal Consiglio Regionale su proposta del Presidente del Comitato regionale (C.R.) ed è scelto fra i Giudici aventi almeno la qualifica di Giudice regionale di 2° grado o, qualora ne ravvisi la necessità, di Giudice regionale di 1° grado.

In casi particolari può designare un Giudice onorario.

4.1 - Mansioni del D.R.G.

4.1.1 - Il D.R.G. deve proporre al C.R. l'organizzazione dei corsi di formazione e di aggiornamento per Giudici, in sede regionale e curarne l'effettuazione.

4.1.2 - Il D.R.G. deve inoltre:

- a) partecipare alle riunioni indette dal D.N.G. e seguirne le direttive;
- b) accertarsi che sia regolarmente aggiornato lo schedario dei Giudici, residenti nella regione o nella circoscrizione territoriale, a qualunque qualifica appartengano;

- c) inviare, tramite il C.R. alla F.G.I., al termine di ogni anno sportivo, le variazioni avvenute nello schedario dei Giudici;
- d) annotare i servizi prestati dai singoli Giudici, in campo regionale;
- e) inviare al C.R. la proposta di cancellazione dei Giudici;
- f) dirigere il Corpo giudicante della regione o circoscrizione territoriale, espletando le stesse mansioni attribuite al D.N.G., per quanto applicabili;
- g) convocare i Giudici per le gare regionali, provinciali ed altre (per "altre" si intendono le gare nate da libere iniziative di Società affiliate, non previste nel calendario federale) come indicato all'art. 5.0.2;
- h) redigere una relazione annuale da inviare al D.N.G.;
- i) tutte le altre mansioni che il presente Regolamento gli affida.

ART. 5 - Funzioni degli appartenenti al Corpo giudicante

5.0.1 - Gli appartenenti al Corpo giudicante sono chiamati a svolgere, a seconda della qualifica posseduta, le seguenti funzioni:

- a - Presidente di Giuria;
- b - Assistente del Presidente di Giuria;
- c - Giudice (con le funzioni previste dal Codice dei Punteggi o anche con funzioni diverse, a discrezione del D.N.G.);
- d - Direttore di gara;

5.0.2 - La designazione e la convocazione per le funzioni previste dal punto "a" dell'art. 5.0.1 sono di competenza del D.N.G. per le gare nazionali, interzonali ed interregionali e del D.R.G. per le gare regionali, provinciali ed altre (art. 4.1.2. "g"). Per le funzioni previste dai punti "b" e "c" la designazione e la convocazione sono regolamentate da disposizioni indicate sul "Programma Regolamento" dell'anno sportivo in corso emanato dalla F.G.I.

5.1 - Presidente di Giuria

Il Presidente di Giuria ha la diretta ed unica responsabilità della gara e sovrintende il gruppo di Giudici che in essa opera.

5.1.1 - Il Presidente di Giuria è nominato dal D.G. competente ed è scelto fra i Giudici aventi una delle qualifiche previste dall'art. 6 del presente Regolamento, ad esclusione del Giudice onorario.

Nelle gare regionali la funzione di Presidente di Giuria può essere svolta, in casi eccezionali, dal D.R.G. o dal D.T.R. purché Giudici.

5.1.2 - Mansioni

Il Presidente di Giuria svolge le seguenti mansioni:

- a) presiede le riunioni della Giuria ed impartisce le necessarie disposizioni tenendo conto dei programmi emanati dal D.T.N. e dalla F.G.I.;
- b) si accerta della idoneità e regolarità dell'impianto e delle attrezzature di gara;
- c) si assicura della presenza del medico;
- d) controlla che siano presenti i Giudici convocati;
- e) verifica la regolarità del tesseramento degli stessi e, se questi non sono in regola, deve provvedere alla loro sostituzione;
- f) surroga i Giudici assenti con altri reperibili sul posto, purché siano in regola con il tesseramento. Le sostituzioni e le surroghe devono essere riportate sul verbale di gara, con le relative motivazioni. In mancanza di Giudici di pari qualifica può, a sua discrezione, far operare Giudici con qualifica inferiore o ridurre i componenti di uno o più gruppi di Giuria;
- g) cura la disposizione dei Giudici all'attrezzo, nel rispetto delle norme federali, in modo che possano avere una visione ottimale per potere giudicare e che, nel contempo, non siano in condizione di consultarsi reciprocamente, se non espressamente consentito;
- h) può affidare ai Giudici, oltre a quelli di competenza, altri compiti, come rilevazione dati od altro;
- i) nel caso di discordanza fra i Giudici o di punteggi emessi non corrispondenti al reale valore degli esercizi, interviene presso i gruppi di giuria per ristabilire gli accordi e giungere ad una equità di giudizio;
- l) riporta nel Verbale di Omologazione della Gara eventuali infrazioni commesse da parte di ginnasti, istruttori e dirigenti societari, prima, durante e dopo la gara. Una copia del suddetto verbale deve essere rimessa al Procuratore federale.
- m) controlla che il Verbale di Omologazione della Gara (V.O.G.) sia debitamente e correttamente compilato e sottoscrive le parti che gli competono. Sottoscrive inoltre le classifiche unitamente al Segretario di gara che ne ha la diretta responsabilità.
- n) espleta eventuali altre mansioni indicate nel Codice dei Punteggi.

5.2 – Assistente del Presidente di Giuria

L'Assistente del Presidente di Giuria è nominato dal Presidente di Giuria e scelto fra i giudici convocati secondo l'Art. 5.0.2.

5.2.1 - Mansioni

- a) assiste il Presidente di Giuria, durante la prova dei punteggi.
- b) avverte il Presidente di Giuria, se il ginnasta durante il corso dell'esercizio viene a contatto con altre parti che non siano il telo del trampolino

5.3 - Giudice

Il Giudice preposto all'attrezzo deve osservare le direttive ricevute dal Presidente di Giuria.

5.3.1 - Designazione

5.3.2 - Il Giudice è nominato secondo le direttive indicate all'art. 5.0.2

5.3.3 - Il Giudice deve:

- conoscere perfettamente le tecniche esecutive dei vari movimenti;
- mantenersi costantemente aggiornato ed, inoltre, conoscere integralmente:
 - il Codice dei Punteggi (C.d.P.);
 - il Programma Regolamento federale;
 - il Regolamento di giuria;
 - il Programma obbligatorio;
 - le circolari esplicative, integrative e/o di modifica diramate dal D.T.N. della sezione;
 - la normativa federale.

5.3.4 - Il Giudice nominato deve:

- essere in possesso della tessera federale di Giudice, valida per l'anno in corso;
- presentarsi sul campo di gara almeno 15 minuti prima dell'ora stabilita per la riunione della giuria e partecipare alla stessa;
- partecipare ai momenti di aggiornamento eventualmente programmati prima o dopo una competizione.

5.3.5 - Il Giudice che non partecipa alla riunione della giuria che precede la gara può essere sostituito con un altro Giudice dal Presidente di Giuria

5.3.6 - Il Giudice che non partecipa agli aggiornamenti di cui al punto 5.3.4 può essere oggetto di provvedimenti, come previsto dall'art. 9.2.

5.3.7 - Mansioni

5.3.8 - Il Giudice deve svolgere le mansioni assegnate, con il più attento rispetto dei criteri di valutazione, con obiettività e con imparzialità, osservando le norme ed i regolamenti.

5.3.9 - Il Giudice inoltre:

- a) esprime, sottoscrive e trasmette con celerità, la propria valutazione;
- b) prende appunti sulle varie componenti di valutazione, di ogni singolo esercizio;
- c) adempie alle direttive impartite dal Presidente di giuria;
- d) opera affinché lo svolgimento della gara avvenga con regolarità e puntualità.

5.3.10 - E' fatto divieto al Giudice di:

- a) comunicare, discutere con altri il punteggio da lui espresso e quello espresso da altri Giudici;
- b) allontanarsi, in qualsiasi momento, dal proprio posto se non autorizzato dal Presidente di Giuria;
- c) riportare all'esterno quanto riservatamente discusso nelle riunioni o nei momenti di aggiornamento.

5.3.11 - Il Giudice deve presentarsi sul campo di gara con la divisa di ordinanza federale.

5.4 - Direttore di gara

Il Direttore di gara collabora con il Presidente di Giuria, dal quale dipende direttamente, per garantire un ordinato svolgimento della manifestazione.

5.4.1 - Nomina

Il Direttore di gara è nominato dalla Società o dal Comitato organizzatore, ed è scelto preferibilmente fra gli appartenenti al Corpo giudicante.

5.4.2 - Mansioni

5.4.3 - Il Direttore di gara svolge le seguenti mansioni:

- a) si accerta che vi sia la possibilità di riparare o sostituire gli attrezzi;
- b) si preoccupa della adeguata sistemazione dei posti riservati ai giudici, ai computisti, agli atleti ed agli istruttori;
- c) controlla la formazione dei gruppi di lavoro dei ginnasti, ne dispone l'avvicendamento e se necessario incarica un istruttore a fungere da capo gruppo;
- d) assicura la presenza di un operatore all'impianto di amplificazione;

- e) fa rispettare, se previsto, il tempo di riscaldamento all'attrezzo, secondo quanto stabilito;
- f) vieta a dirigenti, istruttori, ginnasti ed al pubblico di dialogare con i Giudici di gara;
- g) è responsabile dell'ordine all'interno del campo di gara e vieta l'ingresso alle persone non autorizzate;
- h) guida e segue l'andamento della gara.

5.4.4 - Il Direttore di gara ha la facoltà di avvalersi della collaborazione di uno speaker.

ART. 6 - Qualifiche, requisiti ed operatività dei Giudici

Nell'ambito del Corpo giudicante sono previste le seguenti qualifiche:

- Giudice regionale di 1° grado;
- Giudice regionale di 2° grado;
- Giudice nazionale;
- Giudice internazionale;
- Giudice onorario.

6.0.1 - L'attività di Giudice tra le sezioni olimpiche è incompatibile; non c'è incompatibilità tra l'attività di giudice delle discipline olimpiche e non olimpiche.

6.1 - Giudice regionale di 1° grado

6.1.1 - La qualifica di Giudice regionale di 1° grado si ottiene partecipando ad un corso indetto da un Organo territoriale della F.G.I. e superando gli esami che si svolgono al termine del corso stesso.

6.1.2 - Per partecipare al corso ed ottenere la qualifica di Giudice regionale di 1° grado per una specifica sezione, è necessario:

- avere compiuto 18 anni di età alla data dell'esame.

6.1.3 - Il Giudice regionale di 1° grado è abilitato ad operare nelle gare federali regionali, provinciali ed altre.

6.2 - Giudice regionale di 2° grado

6.2.1 - La qualifica di Giudice regionale di 2° grado si ottiene partecipando ad un corso indetto da un Organo territoriale della F.G.I. e superando gli esami che si svolgono al termine del corso stesso.

6.2.2 - Per partecipare al corso ed ottenere la qualifica di Giudice regionale di 2° grado, oltre ad avere compiuto 18 anni di età alla data dell'esame, è necessario:

- essere tesserato alla F.G.I. con la qualifica di Giudice regionale di 1° grado della sezione per la quale si svolge il corso da almeno 12 mesi consecutivi;
- avere operato in tale qualifica nel suddetto periodo, oppure
- avere indossato la maglia della squadra nazionale senior in un incontro o gara ufficiale della F.G.I., oppure
- essere in possesso della qualifica di Tecnico Regionale da almeno 12 mesi.

6.2.3 - Il Giudice regionale di 2° grado è abilitato ad operare nelle gare federali regionali, provinciali e locali e, su designazione del D.N.G., può giudicare anche in campo nazionale.

6.3 - Giudice nazionale

6.3.1 - La qualifica di Giudice nazionale si ottiene partecipando ad un corso indetto dalla F.G.I. e superando gli esami che si svolgono al termine del corso stesso.

6.3.2 - L'ammissione al corso, da tenersi per tutto il territorio nazionale, in uno o più turni e sedi, è di competenza del D.N.G. su segnalazione dei CC.RR..

6.3.3 - Per partecipare al corso ed ottenere la qualifica di Giudice nazionale, oltre ad aver compiuto il 18 anni di età alla data dell'esame, occorre:

- essere tesserato alla F.G.I. con la qualifica di Giudice regionale di 2° grado della sezione per la quale si svolge il corso da almeno 12 mesi consecutivi;
- avere operato in tale qualifica nel suddetto periodo oppure
- avere indossato la maglia della squadra nazionale senior in un incontro o gara ufficiale della F.G.I. oppure
- essere in possesso della qualifica di Istruttore Federale da almeno 12 mesi.

6.3.4 - Il Giudice nazionale è abilitato ad operare in ogni gara prevista dal calendario federale della sezione di appartenenza. Deve operare anche nelle gare regionali, provinciali e locali.

6.4 - Giudice internazionale

6.4.1 - La qualifica e l'idoneità di Giudice internazionale, ed il relativo "brevetto", si ottengono partecipando ad un corso indetto dalla F.I.G. e superando gli esami che si svolgono al termine del corso stesso.

6.4.2 - La proposta nominativa di partecipazione al corso, da sottoporre al C.D.F., è di competenza del D.N.G. della sezione di appartenenza, ed è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- essere tesserato alla F.G.I. con la qualifica di Giudice nazionale della sezione per la quale si svolge il corso da almeno 24 mesi consecutivi;

- aver operato con continuità in tale qualifica nel suddetto periodo;
- non essere stato sottoposto, da parte del C.O.N.I. o di una Federazione Sportiva Nazionale, a squalifica o ad inibizioni per un periodo complessivamente superiore a 12 mesi nell'ultimo decennio e salvo riabilitazione;
- conoscere almeno una lingua straniera ufficialmente adottata dalla F.I.G..
- se delegato a gare in rappresentanza dell'Italia, essere cittadino italiano

6.4.3 - Il Giudice internazionale, oltre alla possibilità di operare nell'ambito relativo alla sua qualifica, deve partecipare all'attività regionale e nazionale, dove può essere nominato a svolgere una qualunque delle funzioni previste per gli appartenenti al Corpo giudicante.

6.4.4 - Il Giudice internazionale è tenuto inoltre a collaborare col D.N.G. in qualsiasi evenienza ed a svolgere i compiti che di volta in volta questi gli affida.

L'idoneità ad operare come G.I. è valida per un ciclo olimpico.

Il rinnovo della idoneità ad operare come Giudice internazionale è a discrezione della F.G.I..

6.5 - Giudice onorario

La qualifica di Giudice onorario viene conferita "d'ufficio" dalla F.G.I., al momento della cessazione dell'attività (compimento del 65° anno di età), su segnalazione del D.R.G..

6.5.1 - Il Giudice onorario può espletare le seguenti funzioni: D.R.G., direttore di gara, esperto per esami, incarichi di rappresentanza, membro di commissioni, mansioni di collaborazione.

6.5.2 - Al termine di ciascun anno sportivo i CC.RR. devono segnalare alla F.G.I. e al D.N.G. competente i nominativi dei Giudici da passare nella qualifica di Giudice onorario.

6.6 - Giudice straniero

Il Giudice straniero che voglia operare in Italia e che sia in regola con le norme previste dallo Statuto e dal R.O. deve inoltrare domanda alla F.G.I. di ammissione nell'Albo Giudici. Se gli viene riconosciuta la qualifica della quale è titolare in quella può operare immediatamente, purché in possesso della idoneità per il ciclo in corso. La qualifica posseduta e l'idoneità ad operare, valide per il ciclo in corso, devono essere documentate dalla Federazione di provenienza. Se non ha l'idoneità, può essere ammesso a frequentare un corso per la qualifica di cui è in possesso o un qualsiasi corso di grado inferiore.

ART. 7 - Anzianità per l'ammissione ai corsi di formazione

I 12 mesi di anzianità previsti dal presente Regolamento per accedere ai corsi di formazione regionali o nazionali decorrono dalla data degli esami del corso precedente. La conferma che il Giudice ha operato in detto periodo è di competenza del D.R.G.. Il Giudice può operare nella nuova qualifica soltanto dopo la ratifica della sua nomina.

ART. 8 - Albo Giudici

8.1 - La Federazione istituisce l' "Albo Nazionale dei Giudici", provvedendo alla sua stesura ed aggiornamento, suddiviso nelle seguenti qualifiche:

- Giudici internazionali;
- Giudici nazionali;
- Giudici regionali di 2° grado;
- Giudici regionali di 1° grado;
- Giudici onorari.

Nelle prime due qualifiche vengono inseriti solo i Giudici in possesso della idoneità per il ciclo in corso. Gli altri Giudici, pur mantenendo la loro qualifica, vengono inseriti in base al grado della loro idoneità oppure come "Giudici sospesi" (vedi art. 21.5) se senza idoneità alcuna.

Tutte le variazioni nominative all'Albo nazionale dei Giudici devono essere ratificate dal C.D.F..

8.2 - I Comitati regionali istituiscono lo schedario dei loro Giudici suddivisi per sezione, con le stesse modalità previste per l'Albo nazionale.

Al termine di ogni sportivo federale, i C.R. devono rimetterne alla F.G.I. una copia debitamente aggiornata, mettendo in evidenza le eventuali variazioni.

ART. 9 - Provvedimenti disciplinari

9.1 - Il Giudice che non si attiene alle norme previste dal presente Regolamento e che assume un comportamento scorretto nell'assolvere le proprie funzioni incorre nei seguenti provvedimenti disciplinari.

9.2 - I provvedimenti disciplinari, di competenza del Presidente di Giuria, da applicarsi sul campo di gara sono:

- esclusione dalla gara:

da assumersi nei confronti del Giudice:

- il cui comportamento si manifesti non conforme alle regole o
- che non partecipi alla riunione della Giuria che precede la gara.

Deve essere segnalata sul verbale della gara;

- **avvertimento verbale:**
per lievi infrazioni alle regole, di cui deve dare comunicazione scritta al D.G.;

- **avvertimento scritto:**
per infrazioni più gravi o persistenti. Tale avvertimento deve essere annotato sul verbale della gara.

I DD.GG. hanno la facoltà di interrompere le convocazioni e di comunicare al Procuratore Federale affinché valuti se adito il giudice possono essere adottati dal giudice sportivo i seguenti provvedimenti:

- **ammonizione scritta:**
 - per ingiustificate rinunce all'ultimo momento;
 - per motivi che possono compromettere il regolare svolgimento di una gara;
 - per scarsa obiettività desunta dal controllo analitico della gara;
- **sospensione limitata nel tempo:**

Il Giudice che sta scontando una sospensione, non può partecipare ad un qualsiasi corso né essere presente su alcun campo di gara.

9.3 - Se il Giudice persiste nelle rinunce alle convocazioni, in campo nazionale o regionale, per un anno sportivo senza giustificato motivo, è possibile, previa comunicazione scritta all'interessato, su proposta del D.R.G. o del D.N.G. della sezione di competenza, la cancellazione dall'Albo Giudici.

9.4 - Ulteriori mancanze disciplinari devono essere comunicate al Procuratore federale ai sensi del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

PARTE SECONDA

ART. 10 - Composizione della Giuria in tutte le gare federali

10.1 - La giuria deve essere così composta:

- a) Presidente di Giuria;
- b) Assistente del Presidente di Giuria;
- c) Gruppo o Gruppi di Giuria;
- d) Direttore di gara;

sono invece facoltativi, a seconda di come sono composti i singoli Gruppi ed a seconda delle esigenze, altri Giudici con le funzioni previste dal Codice dei Punteggi o con altre funzioni stabilite dal D.G. competente.

10.2 - Il D.N.G. o il D.R.G. convocano, sulla base delle necessità tecnico-organizzative, uno o più Gruppi di Giuria.

10.3 - La composizione numerica di un Gruppo di Giuria, per tutte le gare di emanazione federale, è di competenza:

- del D.N.G. per le gare nazionali, interzonali ed interregionali;
- del D.R.G. per le gare regionali, provinciali e locali.

PARTE TERZA

ART. 11 - Attribuzione del punteggio

11.1 - Il punteggio è emesso da ciascun Giudice nel rispetto delle norme vigenti.

11.1.1 - Se un Gruppo di Giuria è formato diversamente da quanto prevede il Codice dei Punteggi, il modo col quale il punteggio finale prende forma è di competenza del D.R.G. per l'attività regionale e del D.N.G. per le attività interzonale, interregionale e nazionale.

11.2 - Il punteggio finale deve essere comunicato al dirigente o all'istruttore del ginnasta interessato.

11.3 - Qualora ne ravvisi la necessità, il D.N.G. in collaborazione col D.T.N. di competenza, sulla base di specifiche esigenze tecniche, può adottare particolari criteri di valutazione necessari per la gestione di gare con programmi particolari, che saranno resi noti con apposite circolari.

ART. 12 - Correzione del punteggio

12.1 - La correzione di un punteggio può avvenire solo da parte del Giudice che lo ha emesso, sul foglietto originale, ed è consentita soltanto per validi e giustificati motivi.

12.2 - Il punteggio variato deve rimanere comunque leggibile ed il nuovo punteggio deve essere controfirmato.

12.3 - Non è consentito stracciare il foglietto su cui è stato scritto il primo punteggio per sostituirlo con uno nuovo.

PARTE QUARTA

ART. 13 - Convocazione

13.1 - La convocazione degli appartenenti al Corpo giudicante, chiamati ad operare nelle gare interregionali, interzonali e nazionali è regolamentata secondo quanto indicato all'art. 5.0.2 e di competenza del D.N.G. della sezione.

13.2 - Per la nomina e la convocazione del Corpo giudicante, il D.N.G. può avvalersi del segretario e del collaboratore.

13.3 - Copia dell'atto di convocazione deve essere inviata:

- alla Federazione;
- al Presidente di Giuria designato;
- alla Società o al Comitato organizzatore della gara.

13.4 - La convocazione degli appartenenti al Corpo giudicante, chiamati ad operare nelle gare regionali, provinciali ed altre è regolamentata secondo quanto indicato all'art. 5.0.2 e di competenza del D.R.G. della sezione.

13.5 - In caso di necessità, un Comitato regionale può richiedere Giudici ad un altro Comitato, assumendosi ogni onere a proprio carico.

ART. 14 - Accettazione o rinuncia

Il Giudice che riceve una convocazione deve comunicare immediatamente l'accettazione o la motivata rinuncia ed assicurarsi che la sua decisione pervenga tempestivamente al D.G. competente. In caso di tardiva risposta, il D.G. può provvedere alla sostituzione.

PARTE QUINTA

ART. 15 - Aspettativa

15.1 - L'aspettativa è un'assenza giustificata, più o meno prolungata, data dalla impossibilità di poter svolgere una funzione.

Deve essere richiesta dal Giudice interessato al D.R.G. che, una volta concessa, ne da comunicazione, tramite il C.R., al D.N.G. e alla F.G.I..

Può essere concessa per:

- incompatibilità prevista dallo Statuto o dal Regolamento Organico;
- per motivati impedimenti di carattere personale.

15.2 - Al termine del periodo di aspettativa concesso, il Giudice deve avanzare richiesta, con la stessa procedura prevista al punto 15.1, di poter riprendere la sua funzione.

Se in possesso dell'idoneità per il ciclo in corso può:

- rioperare immediatamente nella qualifica di appartenenza;

se invece non è in possesso di tale idoneità può:

- partecipare al primo corso di idoneità o di aggiornamento indetto, indispensabile per ottenerla.

15.3 - Il Giudice che si trova in aspettativa può partecipare ai corsi di idoneità per la qualifica di cui è in possesso, ma non può partecipare ai corsi di formazione.

15.4 - L'aspettativa richiesta per motivi di carattere personale può avere la durata massima dell'anno sportivo in corso.

ART. 16 - Cancellazione

16.1 - La cancellazione, che comporta l'esclusione dal Corpo giudicante e dall'Albo Giudici, è determinata dai seguenti motivi:

- dimissioni: da inoltrare da parte del Giudice, al D.R.G. , qualunque sia la qualifica che il Giudice possiede;

Il D.R.G., accertata la irrevocabilità delle stesse, deve trasmetterle tramite il C.R. al D.N.G. che ne da formale comunicazione al C.D.F.;

- morosità: si configura dopo due anni ininterrotti di mancato pagamento della quota di tesseramento;
- radiazione: irrogata a termine di Statuto e di Regolamento di Giustizia e Disciplina;
- su proposta del D.R.G. o del D.N.G. (art. 9.3);
- d'ufficio, nel caso in cui un Giudice rimanga per quattro anni senza alcuna idoneità.

16.2 - Il Giudice che a suo tempo ha dato le dimissioni, nel caso in cui voglia rientrare nel Corpo giudicante, deve inoltrare domanda al D.R.G. o al D.N.G. per essere riammesso a frequentare un corso per ottenere la qualifica immediatamente inferiore a quella precedentemente posseduta.

ART. 17 - Cessazione

Il Giudice cessa di svolgere la sua funzione nelle gare ufficiali al compimento del 65° anno di età e passa automaticamente nella categoria dei "Giudici Onorari".

17.1 - Almeno una volta all'anno, al termine delle operazioni di tesseramento, i CC.RR. devono:

- aggiornare gli elenchi relativi al Corpo giudicante ed

- inviare copia delle variazioni al D.N.G. ed alla F.G.I. per l'aggiornamento dell'Albo Giudici.

PARTE SESTA

ART. 18 - Incompatibilità

18.1 - Tutti gli organismi che compaiono sul Verbale Omologazione Gara possono svolgere, in una stessa gara, una sola funzione.

18.2 - All'atto del tesseramento annuale il Giudice che è idoneo a giudicare in più sezioni olimpiche deve scegliere la sezione nella quale intende giudicare in quell'anno sportivo (art. 6.0.1).

18.3 - Per ulteriori incompatibilità vedi gli articoli dello Statuto federale.

PARTE SETTIMA

ART. 19 - Tesseramento

Il candidato che ha superato l'esame di un corso di formazione e non è ancora tesserato alla F.G.I. ha l'obbligo di richiedere il tesseramento entro 30 giorni dalla data dell'esame stesso.

ART. 20 - Rinnovo del tesseramento

20.1 - Gli appartenenti al Corpo giudicante devono effettuare il pagamento della quota relativa al proprio tesseramento entro i termini stabiliti dalle normative federali.

20.2 - Il Giudice non in regola con il tesseramento per l'anno sportivo in corso non può svolgere la sua funzione.

PARTE OTTAVA

ART. 21 - Corsi di formazione e di idoneità

21.0.1 - Il C.D.F. (per i giudici nazionali) e gli organi territoriali della F.G.I. (per i giudici regionali), indicano periodicamente corsi di formazione e di idoneità. Gli organi territoriali possono indire corsi previa domanda su apposito formulario di organizzazione.

21.0.2. - Tali corsi possono:

- essere organizzati in un unico periodo oppure in più periodi;
- avere carattere residenziale;
- essere divisi in più sedi.

21.0.3. - La durata ed i contenuti tecnici di ogni corso sono stabiliti dal piano di studi previsto per la formazione dei quadri della giuria; tuttavia, per quanto riguarda i corsi regionali, sono lasciate alla discrezionalità dei DD.GG.RR. variazioni dettate da esigenze locali.

21.0.4 - L'esame finale si tiene al termine del ciclo delle lezioni previste od anche in un periodo successivo.

21.0.5. - I corsi a livello regionale o interregionale attribuiscono le qualifiche di:

- Giudice regionale di 1° grado
- Giudice regionale di 2° grado.

21.0.6 - I corsi a livello nazionale attribuiscono la qualifica di:

- Giudice nazionale.

21.0.7 - Al termine di ogni corso di formazione, ai partecipanti che superano l'esame, viene rilasciato un attestato.

21.0.8 - I tesserati agli Enti di Promozione Sportiva seguono quanto previsto dai Protocolli d'intesa con la F.G.I..

21.1 - Corso di formazione per Giudici regionali di 1° grado

21.1.1 - Al termine del corso di formazione, chi ha superato l'esame deve inoltrare alla F.G.I., tramite il C.R. la Domanda di ammissione a Giudice regionale di 1° grado, corredata dal parere del D.R.G., per la ratifica della nomina da parte del Consiglio federale e per l'immissione nell'Albo Giudici.

21.1.2 - Il Comitato regionale deve inoltre inviare alla Federazione ed al D.N.G. competente, entro 30 giorni dall'effettuazione dell'esame, il verbale dell'esame stesso sul quale devono comparire:

- l'elenco nominativo dei candidati (suddiviso in promossi e non);
- le date di svolgimento del corso;
- la data e l'esito dell'esame;
- la composizione della Commissione esaminatrice.

21.1.3 - Il D.G.N. esamina le domande pervenute, esprime per ciascuna di esse il proprio parere e le inoltra al C.D.F. per la ratifica della nomina e per l'inserimento nell'Albo Giudici.

21.2. - Corso di formazione per Giudici regionali di 2° grado

21.2.1 - Al termine del corso di formazione per Giudice regionale di 2° grado, il Comitato regionale deve inviare alla Federazione ed al D.N.G. competente, entro 30 giorni dall'effettuazione dell'esame, il verbale dell'esame sul quale devono comparire:

- l'elenco nominativo dei candidati (suddiviso in promossi e non);
- le date di effettuazione del corso;

- la data in cui ogni singolo partecipante ha sostenuto l'esame per ottenere la qualifica di G.R. 1° grado, oppure la diversa motivazione per la quale è stato ammesso al corso;
- la data e l'esito dell'esame;
- la composizione della Commissione esaminatrice.

21.2.2 - Il D.N.G. esamina la documentazione pervenuta, esprime il proprio parere ed inoltra i nominativi di coloro che hanno superato l'esame al C.D.F. per la ratifica della nomina e per l'ammissione all'Albo Giudici con la qualifica di Giudice regionale di 2° grado.

21.3 - Corsi di formazione e di idoneità per Giudici nazionali

21.3.1 - Al termine del corso di formazione e di idoneità per Giudice nazionale, il D.N.G. proporrà al C.D.F. l'elenco di coloro che hanno superato l'esame, per la ratifica della nomina e per la conferma o l'inserimento nell'Albo Giudici con la qualifica di Giudice nazionale.

21.4 - Corsi di idoneità

21.4.1 - Il Giudice nazionale deve partecipare ai corsi di idoneità organizzati dalla Federazione per mantenere l'idoneità della qualifica di cui è in possesso.

Tali corsi devono essere organizzati almeno con periodicità olimpica.

I Giudici con qualifica inferiore mantengono la loro idoneità partecipando ai corsi di aggiornamento obbligatori organizzati a livello locale.

21.4.2 - Il Giudice che non frequenta il corso o che non supera l'esame:

- mantiene la qualifica, ma perde l'idoneità per il ciclo in corso;
- può operare, a discrezione del D.R.G., nella qualifica inferiore a quella posseduta purché partecipi agli aggiornamenti regionali obbligatori indetti dal C.R.; in caso contrario viene sospeso.

21.5 - Corsi di aggiornamento

Gli appartenenti al Corpo giudicante hanno l'obbligo di frequentare i corsi di aggiornamento organizzati dalla Federazione o da un suo Organo territoriale.

Il D.N.G. o il D.R.G., nel rispetto delle loro competenze, devono precisare per quali categorie di Giudici tali corsi sono organizzati e possono proporre al C.D.F. o al C.R. a seconda delle loro competenze, la sospensione dalla loro funzione di coloro che non partecipano.

Tale sospensione dura fino a che il Giudice non partecipa ad un corso successivo che abbia le stesse caratteristiche.

21.6 - Composizione delle Commissioni di esame

Le Commissioni di esame per i corsi di formazione organizzati da Organi territoriali sono così composte:

a) per i Giudici regionali di 1° e 2° grado:

- il Presidente del C.R. o un suo delegato, o uno dei Presidenti dei CC.RR. o un loro delegato, (nel caso in cui il corso sia indetto in forma interregionale),
- il D.R.G. competente, o uno dei DD.RR.GG. dei CC.RR. interessati, (sempre nel caso in cui il corso sia indetto in forma interregionale);
- uno o più docenti;

b) per i Giudici nazionali:

- il Presidente federale o un suo delegato;
- il D.N.G. competente o un suo delegato;
- uno o più docenti.

Il presente Regolamento del Corpo giudicante della F.G.I. entra in vigore dalla data di approvazione del Presidente del C.O.N.I. ed abroga tutte le precedenti disposizioni in materia.

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento vigono le norme previste dallo Statuto e dal Regolamento Organico della F.G.I. e dal vigente Codice dei Punteggi della F.G.I. e della F.I.G..